

F.S.I.

FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI

SINDACATO AUTONOMO SANITA'

SEGRETERIA TERRITORIALE VALLO DELLA LUCANIA

Tel:3334614880 – teresaesposito1949@libero.it – fsi.sa@usaenet.org

FOGLIO DI INFORMAZIONE SINDACALE PER I DIPENDENTI DELLA ASL SALERNO Ottobre 2017 – n.° 10

F
S
I

I
N
F
O
R
M
A

Vallo della Lucania, Ottobre 2017

Alle colleghe ed ai colleghi,

Continua la diffusione del nostro foglio d'informazione, anche per il mese di Ottobre 2017 **"FSI Sanità INFORMA"**, periodico della nostra Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, con le principali notizie aziendali, regionali e nazionali, con gli aggiornamenti sulla normativa contrattuale, le circolari ed i comunicati di maggiore rilevanza. In particolare, sottolineiamo:

La Consulta Nazionale Degli Operatori Socio Sanitario che si terrà a Napoli presso L'hotel Ramada Il 20 ottobre 2017;

La Consulta Nazionale degli infermieri che si terrà a Lecce presso l'hotel Zenith Salento il 27 ottobre 2017;

L'infornuto in itinere per incidente stradale;

Lavoro: cosa sono le categorie protette – Pensioni 2018: Novità della manovra;

Blocco età pensionabile fino al 2022: cosa cambia;

Ricordati che con noi sei al sicuro -assicurazione obbligatoria "LEGGE GELLI" gratuita per i nostri iscritti e nuovi iscritti FSI/USAE-;

Per dare risposta ai quesiti posti dagli iscritti sull'applicazione dei principali istituti contrattuali e giuridici:

La casella di posta elettronica utilizzabile è :
info@fsinazionale.it o fsi.sa@usaenet.org

Ci auguriamo che questo foglio di informazione sindacale possa diventare uno strumento utile per dar voce a tutti i lavoratori di questa Azienda.

Ringraziando del Vostro contributo vi diamo appuntamento a novembre 2017, ed inviamo un cordiale saluto.

Il Segretario Territoriale
Maria Teresa Esposito

FISI-USAE

Federazione Sindacati Indipendenti organizzazione costituente della confederazione USAE
Viale Ettore Franceschini n. 73 - 00155 - Roma Tel. 06.42013957 Email: Info@fisinazionale.it



1° Incontro

CONSULTA NAZIONALE

OSSS



OPERATORI SOCIO SANITARI



NAPOLI

20.10.2017

Hotel Ramada

Via Galileo Ferraris, 40, Napoli

Ore 15.00

**SONO INVITATI A PARTECIPARE E PARLARE
TUTTI GLI OPERATORI DELLA CATEGORIA**



Unione Sindacati Autonomi Europei

SALERNO



I NOSTRI SERVIZI

- TUTELA SINDACALE
- ASSISTENZA LEGALE
- ASSISTENZA FISCALE
- ASSISTENZA PREVIDENZIALE
- FORMAZIONE E.C.M.
- CENTRO STUDI
- CONVENZIONI
- MASTER UNIVERSITARI
- ASSICURAZIONI COLPA GRAVE

(la migliore copertura assicurativa sul mercato)

CON LE TUTELE
E LA FORMAZIONE


**LAVORATORI SERENI E
PROFESSIONISTI COMPETENTI**

Via P. Tipoldi 7/d - Vallo della Lucania (Sa)

cell. 333 4614880 - fsi.sa@usaenet.org - teresaesposito1949@libero.it

Sede Nazionale Viale Ettore Franceschini, 73 - 00155 ROMA

Tel/fax 06.68891313 – e-mail adass.nazionale@libero.it – Sito Web: www.adass.it



AVVISO IMPORTANTE

A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

Infortunio in itinere per incidente stradale



Incidente stradale sul tragitto casa/lavoro: copertura Inail e risarcimento del danno solo se l'auto è indispensabile.

Quando ci si reca al lavoro o, da questo, si torna a casa gli eventuali incidenti stradali eventualmente verificatisi lungo il tragitto sono risarciti dall'Inail. Ma ad una sola condizione: che l'uso dell'auto personale risulti necessario per l'assenza di mezzi pubblici o per l'eccessiva scomodità del servizio di collegamento. In queste quattro parole si riassume tutta la disciplina del cosiddetto **infortunio in itinere per incidente stradale**, quello cioè causato da un sinistro nel tragitto casa/lavoro.

A fornire alcuni importanti chiarimenti è stata una recente sentenza della Cassazione [1]. Ma procediamo con ordine.

Indice

- 1 Infortunio in itinere: cos'è?
- 2 Chi paga l'infortunio in itinere
- 3 Chi paga il risarcimento?
- 4 Se l'infortunio avviene con l'auto del dipendente
- 5 Come farsi risarcire l'infortunio in itinere

L'infortunio in itinere altro non è che l'incidente stradale avvenuto al lavoratore dipendente che si rechi in azienda. È necessario che l'infortunio avvenga nel «normale percorso»:

- di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- che collega due luoghi di lavoro, quando il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in assenza della mensa aziendale.

Il «**normale percorso**» è l'itinerario più breve dall'abitazione alla sede di lavoro. Quindi per rientrare nella tutela Inail il lavoratore deve fare la strada più corta senza deviazioni. Se l'incidente avviene su una deviazione o un cambio strada per ragioni personali (deviazione per un rifornimento o per una visita alla mamma) la conseguente assenza a causa delle lesioni subite sarà coperta dalla tutela Inps.

Le interruzioni o le deviazioni rispetto al normale percorso non sono tutelate quando sono del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessarie. Si pensi al dipendente che devia dalla normale strada per andare a fare la spesa, per comprare il pacchetto di sigarette, per prendere un collega con il quale fare la strada insieme. Sono, invece, considerate necessarie quelle deviazioni relative al tragitto casa-lavoro dovute a:

- cause di forza maggiore: ad esempio la strada è bloccata per lavori in corso o per una manifestazione;
 - esigenze essenziali ed improrogabili: il lavoratore deve prima passare dalla visita medica o dal tribunale ove gli è stato chiesto di rendere una testimonianza;
 - adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
- Attenzione a due particolari:

- il tragitto casa-lavoro si intende quello che parte non già dalla semplice residenza anagrafica, ma dalla dimora effettiva del dipendente, quella dove abitualmente vive e dorme;

- l'infortunio in itinere deve verificarsi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi di esclusiva o comune proprietà del lavoratore: è compresa nel percorso protetto quella particolare tipologia di strade condominiali che, aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli, presentano condizioni di rischio assimilabili a quelle pubbliche.

- L'infortunio in itinere non copre solo gli incidenti stradali avvenuti in auto (vedremo dopo a quali condizioni) ma anche quelli a piedi (caduta in un tombino o in un'altra fossa stradale, investimento), col mezzo pubblico o in bicicletta.

L'infortunio in itinere viene equiparato in tutto all'infortunio sul luogo di lavoro. Pertanto la copertura è dell'Inail. L'Inail risarcisce i danni al dipendente sia che l'infortunio sia accaduto per mancanza di misure di sicurezza, sia che sia accaduto per un comportamento non diligente da parte del lavoratore. Quindi, se la responsabilità del sinistro è del dipendente questi viene ugualmente risarcito.

In caso di infortunio in itinere, la pratica della malattia Inail viene attivata dal datore a seguito della ricezione del certificato medico rilasciato dal pronto soccorso.

Per i primi 4 giorni di malattia del lavoratore infortunato è il datore di lavoro a pagare l'infortunio. In questo arco di tempo viene compresa la giornata in cui è avvenuto l'infortunio che è considerato giornata di lavoro a tutti gli effetti e quindi è pagata al 100% della retribuzione giornaliera spettante al lavoratore e i successivi 3 giorni, chiamati periodo di carenza che sono pagati invece al 60% della retribuzione.

Dal 2° al 4° giorno compresi, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato, le seguenti percentuali della retribuzione media giornaliera utilizzata dall'Inail per il calcolo dell'indennità:

- 100% per il giorno dell'infortunio
- 60% dal 2° al 4° giorno compresi i sabati e le domeniche.

La Cassazione ha più volte chiarito **[1]** che si può risarcire l'infortunio in itinere avvenuto con la propria auto solo se l'impiego di questa ha carattere di necessità ossia quando:

- mancano mezzi pubblici
- oppure esistono mezzi pubblici che però non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro, oppure sono eccessivamente disagiati o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore.

Diverso è il discorso se l'incidente avviene in **bicicletta**. Per favorire l'uso di questo mezzo di locomozione, infatti, la legge prevede che l'infortunio in itinere in tale ipotesi viene sempre risarcito; il suo impiego è infatti equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi.

Nell'ipotesi di uso di mezzo privato (compresa la bicicletta), sono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati:

- dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci;
- dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- dalla mancanza della prescritta abilitazione di guida.

Dunque, se il lavoratore si reca al lavoro con il proprio mezzo di trasporto per mere esigenze di comodità o di risparmio di tempo, e in assenza di peculiari situazioni personali e/o familiari che lo giustificano, non opera la copertura assicurativa da parte dell'Inail in caso di infortunio in itinere **[2]**.

Al verificarsi di un infortunio sul lavoro il lavoratore deve:

- avviare subito il datore di lavoro (anche in caso di infortunio di lieve entità). In mancanza di tale comunicazione e quando il datore di lavoro – non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio – non abbia fatto nei termini la prescritta denuncia, il lavoratore perde il diritto alle indennità di legge per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio;

- sottoporsi, salvo giustificato motivo, alle cure mediche e chirurgiche ritenute necessarie dall'Inail;

- fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data del suo rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso;

- rendersi reperibile per la visita fiscale nelle stesse fasce orarie di reperibilità.

Il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL, esclusivamente in via telematica, l'infortunio con prognosi superiore a 3 giorni, indipendentemente da ogni valutazione sulla sua indennizzabilità, entro:

- 2 giorni da quello di ricezione del certificato medico;
- 24 ore dall'evento in caso di morte o pericolo di morte.

UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Il Segretario Territoriale
Maria Teresa F. Spositi

FSI-USAE



Federazione Sindacati Indipendenti organizzazione costituente della confederazione USAE
Viale Ettore Franceschini n. 73 - 00155 - Roma Tel. 06.42013957 Email: info@fsinazionale.it

Consulta Nazionale Infermieri



Lecce 27.10.2017

Hotel Zenit Salento ore 15.00

Via Adriatica angolo Via Ferrando - Lecce (LE)

**SONO INVITATI A PARTECIPARE ED A PARLARE
TUTTE LE INFERMIERE E TUTTI GLI INFERMIERI**

INVITO ESTESO A PARLAMENTARI E AUTORITA' LOCALI

F.S.I.

Federazione Sindacati Indipendenti

ROMA (00155) viale E. Franceschini, 73
Tel. 06.42013957 Fax 06.42003671www.fsinazionale.itinfo@fsinazionale.it

FSI-USAE: QUANTO VALGONO, IN TERMINI ECONOMICI, LE FUNZIONI AVANZATE DEGLI INFERMIERI ?




Dove si debbono collocare le figure di esperto e di specialista degli infermieri e quanto debbono guadagnare in più rispetto a un infermiere “semplice”. E, alla luce di questo, che fine faranno i coordinamenti ?

Il Segretario Generale FSI-USAE apre subito la discussione e convoca la consulta nazionale degli infermieri. Il primo incontro ci sarà a Lecce il prossimo 27 ottobre.

Adamo Bonazzi, il Segretario Generale, appena rieletto alla guida della FSI-USAE dal congresso straordinario del 15 e 16 settembre scorso non ha perso tempo ed ha subito aperto il dossier del contratto della sanità pubblica e le scottanti questioni in esso contenute, tra le quali emerge con forza la questione delle competenze avanzate e della collocazione delle figure di esperto e di specialista. Introdurre nel sistema le figure di esperto e di specialista non sarà affatto una operazione semplice. A costo zero, senza nuove risorse, introdurre delle modifiche nella scala economica contrattuale per far posto alle figure di esperto e di specialista è tutt'altro che agevole. Ma se i limiti dell'attuale sistema contrattuale sono conosciuti e sono stati esplorati e gli obiettivi per la nuova stagione contrattuale sono in qualche modo delineati, e in occasione della riunione di apertura del tavolo contrattuale all'Aran il Segretario Generale FSI-USAE li ha riassunti dichiarando: *“dobbiamo porci il problema di come possiamo far saltare quel tetto di cristallo che impedisce alle professioni sanitarie di crescere e di fare carriera. Dentro questo contratto dobbiamo porci l'obiettivo di determinare quali sono i meccanismi che congiungono le dinamiche contrattuali del comparto a quelle dell'area della dirigenza e quali sono i meccanismi, anche temporanei, che consentano alle professioni sanitarie di avere aperta la carriera con l'accesso alla dirigenza – sia pure di tipo professionale”*, le soluzioni pratiche da mettere sul tappeto come articolato contrattuale seguono diverse scuole di pensiero e possono essere molteplici. Tutte legittime e ben argomentate, ma ognuna con i suoi pro ed i suoi contro. Se la meta è chiara, quale sia la strada più agevole da percorrere per arrivarci pone il sindacato davanti all'eterno bivio, di quale strada percorrere: la più breve oppure quella più larga ma più lunga ?

Un approfondimento è più che mai necessario. Il Segretario Generale FSI-USAE, per sciogliere questi nodi, apre subito la discussione e convoca la consulta nazionale degli infermieri. Il primo incontro della consulta professionale di categoria, sede naturale in cui dibattere di queste tematiche, ci sarà a Lecce il prossimo 27 ottobre.

Ufficio Stampa



AVVISO IMPORTANTE

A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

Lavoro: cosa sono le categorie protette



Categorie protette per il collocamento mirato: quali lavoratori possono iscriversi e quali sono i benefici?

Appartengono alle **categorie protette** i lavoratori tutelati dalla **Legge 68 [1]**, la norma che sostiene i soggetti **svantaggiati** nell'inserimento nel mercato del **lavoro** attraverso il collocamento mirato. In base alla Legge 68, in particolare, le aziende che occupano più di 15 dipendenti sono tenute a riservare una parte dei posti di lavoro ai lavoratori **svantaggiati** appartenenti alle categorie protette: questo beneficio, detto **quota di riserva**, grazie al quale alle categorie protette è offerta la priorità per l'inserimento nelle aziende, è noto come **collocamento obbligatorio**.

Il termine collocamento obbligatorio è stato poi sostituito dal termine "**collocamento mirato**": grazie all'evoluzione della tutela in materia di collocamento, difatti, il lavoratore svantaggiato non è più valutato in base ai suoi limiti, ma sono valorizzate le sue **competenze e capacità**. Per garantire una tutela completa e il coinvolgimento attivo dei lavoratori svantaggiati, sono stati istituiti **servizi per l'impiego** specifici che, in collaborazione coi servizi sociali, sanitari, educativi e formativi costituiscono le liste relative alle **categorie protette**, programmano e attuano interventi mirati e provvedono all'avviamento al lavoro dei soggetti nelle liste. Ma quali sono, nel dettaglio, i lavoratori che rientrano nelle categorie protette, come ci si iscrive alle liste e in che cosa consistono i benefici connessi al collocamento mirato? Facciamo un breve punto della situazione.

Indice

- 1 Chi appartiene alle categorie protette?
- 2 Quali lavoratori appartenenti alle categorie protette possono iscriversi alle liste di collocamento mirato?
- 3 Appartenenti alle categorie protette computabili nella quota di riserva
- 4 Iscrizione alle liste di collocamento per gli appartenenti alle categorie protette
- 5 Come iscriversi alle liste di collocamento mirato

Appartengono alle categorie protette e possono iscriversi alle relative liste speciali:

le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettuale, in possesso di riduzione della **capacità lavorativa** (invalidità) superiore al **45%**;

gli **invalidi del lavoro**, con un grado di invalidità, accertato dall'Inail, superiore al **33%**;

i **ciechi** assoluti o le persone con un residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi;

i **sordomuti**, cioè le persone colpite da sordità sin dalla nascita o prima dell'apprendimento della parola;

le persone che percepiscono l'assegno di **invalidità civile**, per accertamento da parte dell'Inps di una riduzione permanente a meno di **1/3** della capacità lavorativa;

gli **invalidi di guerra**, gli invalidi civili di guerra e gli **invalidi per servizio** con minorazioni ascritte dalla 1° all'8° categoria.

Sono soggette a una particolare tutela anche le seguenti categorie:

orfani e coniugi superstiti dei lavoratori deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio, o per l'aggravarsi dell'invalidità derivante da tali cause;

coniugi e figli di grandi invalidi di guerra, di servizio o di lavoro;

profughi italiani rimpatriati;

familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Gli **invalidi totali** (con percentuale di invalidità pari al 100%) possono iscriversi nelle liste speciali per accedere al lavoro o a percorsi di inserimento mirato, ma soltanto se possiedono ancora una residua capacità lavorativa.

Per poter risultare iscritto nell'elenco della Legge 68, il lavoratore appartenente alle categorie protette deve risultare in **stato di disoccupazione** o in **situazioni lavorative compatibili** con il mantenimento dello stato di disoccupazione. Nel dettaglio, si mantiene lo stato di disoccupazione necessario all'iscrizione nella graduatoria se:

- si è occupati con rapporto di lavoro subordinato di durata fino a **6 mesi** (in questo caso lo stato di disoccupazione è sospeso);
- il lavoro svolto, subordinato o parasubordinato, produce un **reddito inferiore ad 8.000 euro lordi all'anno**;
- il lavoro svolto produce un **reddito inferiore a 4.800 euro lordi all'anno**, se autonomo;
- il lavoro è svolto, a prescindere dai limiti di reddito, per attività lavorative nell'ambito di **particolari progetti**.

Se non viene svolto alcun lavoro dipendente la persona disabile iscritta nell'elenco della Legge 68 deve presentarsi spontaneamente al centro per l'impiego, almeno una volta all'anno, per riconfermare (mediante la sottoscrizione di un apposito modulo) la propria **immediata disponibilità** al lavoro (conferma Did). In caso di mancata conferma, la persona perde lo stato di disoccupazione con conseguente **cancellazione dall'elenco** della Legge 68. Le aziende, in ogni caso, possono computare nella quota di riserva i lavoratori che **diventano disabili** successivamente all'assunzione, oppure quelli che, sebbene **già disabili** al momento dell'assunzione, non siano stati avviati per il tramite del **collocamento obbligatorio**, purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al **60%**, o al **45%** se disabili psichici, o al **33%** se invalidi del lavoro.

Per poter computare il disabile all'interno della quota di riserva, è sufficiente che l'azienda presenti un'apposita richiesta d'inserimento di persona con disabilità nella quota d'obbligo. Per quanto riguarda le modalità d'iscrizione alle **liste di collocamento mirato** e il rilascio della relativa documentazione, l'ente attualmente competente è il **centro per l'impiego** della provincia (o del diverso ambito territoriale) in cui l'interessato risiede; in particolare, è competente il **servizio per l'inserimento mirato** dei disabili. Le liste speciali, o liste di collocamento mirato, sono elenchi pubblici formati secondo una **graduatoria unica** che raggruppa tutte le disabilità; l'iscrizione presso le liste speciali è uno dei presupposti per l'inserimento lavorativo dei disabili, indispensabile per tutte le assunzioni dei lavoratori svantaggiati che fruiscono dei benefici della **Legge 68 [1]**, comprese le assunzioni con chiamata nominativa.

I criteri che concorrono alla formazione della graduatoria unica sono:

- **l'anzianità di iscrizione** negli elenchi del collocamento obbligatorio;
- **la condizione economica**;
- **il carico familiare**;
- **la difficoltà di locomozione** nel territorio.
- ulteriori elementi individuali dalle regioni in base alle esigenze territoriali;
- non esiste più il limite massimo di età pari a 55 anni, compiuti i quali si veniva cancellati dalle liste.

Il disabile che desidera iscriversi alle liste di collocamento mirato, già in possesso del **verbale della commissione medica** che attesti la sua invalidità o la sua condizione di svantaggio, deve:

- innanzitutto, rivolgersi al **centro per l'impiego** territoriale, in particolare ai **servizi per l'inserimento mirato** dei disabili;
- deve poi effettuare un **colloquio**, con l'operatore di riferimento assegnato, finalizzato alla raccolta delle informazioni utili a comprendere le potenzialità lavorative;
- sarà poi redatta, a seguito del colloquio, la **relazione conclusiva** da parte della **commissione sanitaria integrata** (da non confondersi col verbale sanitario della commissione medica che riconosce l'invalidità civile: quest'ultimo, difatti, è solo il **presupposto** per avviare la procedura), che convocherà il lavoratore e indicherà il tipo di **percorso lavorativo** da intraprendere:
 - collocamento mirato senza interventi di supporto,
 - collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione,
 - collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione e con l'utilizzo di strumenti tecnici,
 - percorso formativo propedeutico al collocamento mirato (valevole anche per i disabili psichici),
 - collocamento mirato per disabili psichici,
 - non collocabile al lavoro,
 - percorso per situazioni socio-sanitarie complesse.

Gli operatori di riferimento del centro per l'impiego, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione sanitaria integrata provvederanno poi, insieme al lavoratore e compatibilmente alle opportunità lavorative, a predisporre il **progetto di inserimento lavorativo** e a erogare i servizi riservati per ogni tipologia di profilo. Terminata la procedura, il lavoratore sarà inserito nella **graduatoria unica**.

UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Il Segretario Territoriale
Maria Teresa Esposito

Master in : MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NELL'AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Prezzo Speciale per Iscritti FSI € 750,00

anzichè ~~€ 1300~~



9 Corsi di laurea triennali e magistrali

96 Master di 1° e 2° livello

35 Corsi di Alta Formazione

25 Corsi di perfezionamento

Per ulteriori informazioni rivolgiti alla sede sottoindicata o vai alla [pagina convenzioni](http://www.fsinazionale.it) sul sito:

<http://www.fsinazionale.it>



Recapiti dell'ufficio:


Tel /fax 0832/790421

Cell/WhatsApp 348/3431208

C.i.p. Settembre 2015

Sede Nazionale Viale Ettore Franceschini, 73 - 00155 ROMA

Tel/fax 06.68891313 – e-mail adass.nazionale@libero.it – Sito Web: www.adass.it



AVVISO IMPORTANTE

A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

Pensioni 2018, novità della manovra

Età pensionabile, pensione anticipata precoci, Ape sociale, Ape rosa, cumulo per i professionisti: i principali interventi previsti nella legge di Bilancio 2018.

Rinvio dell'aumento dell'età pensionabile, revisione della pensione anticipata precoci e dell'Ape sociale, Ape sociale con requisiti più leggeri per le lavoratrici con figli, anticipo pensionistico per i professionisti che fruiscono del cumulo dei contributi : sono questi i principali aspetti, in materia di pensioni, in cui interverrà la legge di Bilancio 2018, in base a quanto attualmente reso noto dal Governo. Restano sotto silenzio diverse importanti questioni affrontate dalla cosiddetta **Controriforma Fornero**, il documento unico presentato al Governo dai sindacati, contenente diverse misure per rendere più flessibile l'uscita dal lavoro e per integrare le pensioni più povere ed agevolare i giovani con carriere discontinue. Nessuna notizia, dunque, sulla **pensione minima di garanzia**, la proroga dell'Ottava salvaguardia e dell'**opzione Donna**, sulla **pensione di vecchiaia anticipata** per le donne e sulla pensione anticipata per i beneficiari della **Legge 104**. Non è detto, però, che qualcuno di questi interventi non possa essere inserito nella manovra in un secondo momento.

In attesa di saperne di più, vediamo che cosa ci riserva per ora, in merito alle pensioni, la nuova legge di Bilancio 2018.

Indice

- 1 Rinvio dell'aumento dell'età pensionabile
- 2 Aumento delle risorse per l'Ape sociale
- 3 Aumento delle risorse per la pensione anticipata precoci
- 4 Ape sociale donne
- 5 Cumulo e anticipo pensionistico per i professionisti
- 6 Le altre misure in attesa

Secondo le previsioni della **legge Fornero [1]**, dal 2019, nel caso in cui siano registrati aumenti della speranza di vita media, i **requisiti** utili alle **pensioni** dovrebbero **aumentare di 4 mesi**: la pensione di vecchiaia, dunque, si raggiungerebbe con **66 anni e 11 mesi** di età, e la pensione anticipata con **42 anni e 2 mesi** di contributi per le donne e **43 anni e 2 mesi** per gli uomini.

Gli adeguamenti, però, devono essere disposti con un apposito decreto, e non possono aver luogo se sono stati registrati dei **decrementi** nella **speranza di vita media**.

Allo stato attuale non è ancora certo se vi sono stati degli aumenti o meno nella speranza di vita, in quanto i dati sono contrastanti; ciò che è certo è che l'Istat ha registrato una speranza di vita media più bassa relativamente al 2015.

Dall'altra parte, mancano le risorse sufficienti per **bloccare** l'aumento dei requisiti per la pensione: in pratica, a prescindere dagli incrementi o dai decrementi della vita media, non ci sono i soldi per lasciare l'**età pensionabile** e i requisiti soggetti ad adeguamento così come sono.

Tuttavia, aumentare l'età pensionabile è sicuramente un provvedimento impopolare: in base a quanto sinora reso noto, nella manovra non è presente alcun **adeguamento dei requisiti** per la pensione. Con tutta probabilità, quindi, gli

adeguamenti dovrebbero essere rinviati ad una data successiva alle prossime elezioni: una bella gatta da pelare, insomma, per il nuovo Governo.

L'**Ape sociale** è una misura, istituita dalla legge di Bilancio 2017 [2], che consente di uscire dal lavoro a **63 anni** di età fruendo, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di un assegno a carico dell' Stato. Questo **assegno**, detto **anticipo pensionistico sociale**, è calcolato come la futura pensione, ma non può superare i 1.500 euro mensili.

Possono fruire dell'Ape sociale solo alcune categorie di lavoratori: i **disoccupati** (a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o conciliazione, che abbiano terminato da almeno 3 mesi di percepire il sussidio di disoccupazione), i **caregivers** (lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un familiare di 1° convivente con handicap grave), gli **invalidi dal 74% in su**, gli addetti a mansioni faticose e rischiose (per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni). Le prime 3 categorie accedono all'Ape sociale con **30 anni** di contributi, gli addetti a **lavori faticosi e rischiosi** con **36 anni** di contributi.

Per ottenere l'Ape sociale, i requisiti devono essere maturati entro il **31 dicembre 2018**. Inoltre, non tutti gli aventi diritto possono accedere al beneficio, ma solo nei limiti delle risorse stanziato. Allo stato attuale, risultano stanziato risorse per 60mila assegni, tra Ape sociale e pensione anticipata precoci (un'altra misura agevolativa che ha la stessa platea di destinatari), ma le domande giunte all'Inps sono oltre 66 mila: con la legge di Bilancio si vorrebbero dunque **aumentare le risorse**, per consentire l'accesso all'Ape social a un maggior numero di beneficiari. Inoltre, la misura potrebbe essere **prorogata** ed essere dunque accessibile anche a chi matura i requisiti dopo il 2018.

Di aumento dei fondi disponibili e di proroga si parla anche in merito alla **pensione anticipata per i lavoratori precoci**, o **pensione anticipata quota 41**. Questa pensione si può ottenere con 41 anni di contributi, senza il rispetto di un'età minima.

La platea di destinatari è la stessa dell'Ape sociale: i beneficiari, però, devono possedere un ulteriore requisito, il possesso di almeno **12 mesi** di contributi da effettivo lavoro versati prima del compimento del **19° anno** di età.

Per le **lavoratrici con figli** appartenenti alle categorie beneficiarie dell'Ape sociale si vorrebbero abbassare i requisiti utili per il beneficio.

I sindacati, in particolare, hanno proposto uno **sconto di 1 anno di contributi per ogni figlio**, sino a un massimo di 3 anni, mentre per il Governo è sostenibile uno **sconto di 6 mesi** per ogni figlio, sino a un massimo di 2 anni.

Per quanto riguarda i **professionisti** che hanno diritto a usufruire del **cumulo**, cioè della possibilità di sommare gratuitamente i contributi presenti in casse diverse per accedere alla pensione, si dovrebbero risolvere alcune criticità.

La questione più importante riguarda quei professionisti che, pur avendo maturato i requisiti per la **pensione di vecchiaia** nell'Inps, non hanno perfezionati i requisiti richiesti dalla propria **cassa professionale**. Per loro, l'Inps dovrebbe comunque liquidare la propria quota di pensione come se si trattasse di un **anticipo pensionistico** (senza quattordicesima, integrazioni al minimo e maggiorazioni, dunque), sino alla data di maturazione dei requisiti nella gestione previdenziale privata.

Questo nuovo **anticipo pensionistico per i professionisti** dovrebbe essere ufficializzato a breve in una circolare dell'Inps, ma dovrebbe essere anche confermato dalla nuova legge di bilancio.


Al momento, restano fuori dalla legge di Bilancio 2018 parecchie misure in materia di **pensioni**:

- **la proroga dell'opzione Donna al 2018;**
- **la proroga dell'ottava Salvaguardia;**
- **la pensione anticipata per i beneficiari di Legge 104;**
- **la pensione di vecchiaia anticipata per le donne con figli;**
- **la pensione minima di garanzia.**

Le misure per i **caregiver**, invece, cioè a favore di coloro che assistono un **familiare disabile**, dovrebbero essere contenute in un apposito testo unico che sarà emanato entro la prossima primavera.

UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Il Segretario Territoriale
Maria Teresa Esposito



AVVISO IMPORTANTE

A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

Blocco età pensionabile sino al 2022, che cosa cambia



Come calcolare la data della pensione in caso di blocco degli adeguamenti alla speranza di vita: pensione anticipata, pensione di vecchiaia, deroghe.

Da una parte c'è chi vorrebbe far scattare un **aumento di 5 mesi** dei requisiti per la **pensione** dal 2019, dall'altra non è stata ancora accantonata la proposta dei sindacati che prevede il **blocco degli adeguamenti** alla speranza di vita sino al **2022**. In mezzo, ci sono i dati Istat sull'evoluzione della **speranza di vita** media, con i decrementi riscontrati nel 2015 che, se confermati per gli anni a venire, dovrebbero di per sé determinare il **blocco degli aumenti dei requisiti** per la pensione. La Legge Fornero, difatti, non prevede l'applicazione degli adeguamenti automatici alla speranza di vita nel caso in cui questa **diminuisca**, ma prevede il **congelamento** dei requisiti (purtroppo non prevede la loro diminuzione).

Purtroppo, però, il problema principale consiste nel fatto che **manchino i fondi** per bloccare l'età pensionabile: la nuova legge di bilancio, in base a quanto noto al momento, non si pronuncia sull'argomento. Si vorrebbe infatti rimandare l'impopolare decisione di **aumentare i requisiti** per la pensione almeno a **dopo le elezioni**.

Ma che cosa cambierebbe nel caso in cui fosse attuato il **blocco dei requisiti** per la pensione sino al 2022, come proposto dai sindacati? Vediamolo insieme, confrontando i requisiti previsti dalla Fornero in base agli adeguamenti automatici con i requisiti "bloccati".

Indice

- 1 Blocco dei requisiti per la pensione di vecchiaia
- 2 Blocco dei requisiti per la pensione di vecchiaia con l'Ape
- 3 Blocco dei requisiti per la pensione di vecchiaia contributiva
- 4 Blocco dei requisiti per la pensione anticipata
- 5 Blocco dei requisiti per la pensione anticipata contributiva
- 6 Effetti del blocco dei requisiti

Per ottenere la **pensione di vecchiaia**, è necessario possedere un determinato requisito anagrafico, assieme ad almeno **20 anni** di contributi (**15 anni** per chi rientra nella **Deroga Amato** o nell'**Opzione Contributiva Dini**); l'assegno di pensione, inoltre, non deve risultare inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale (cioè a circa 673 euro) per le persone il cui trattamento è calcolato col sistema contributivo.

Vediamo, nella tabella, i **requisiti d'età** necessari, anno per anno ed il loro confronto con i requisiti "bloccati":

• **2017:** 66 anni e 7 mesi per gli uomini e le dipendenti pubbliche, 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome, 65 anni e 7 mesi per le dipendenti;

• **2018:** 66 anni e 7 mesi per tutti;

• **2019:** 66 e 11 mesi; 66 anni e 7 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia bloccato;

• **2020:** 66 e 11 mesi ; 66 anni e 7 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia bloccato;

• **2021:** 67 e 2 mesi; 66 anni e 7 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia bloccato;

• **2022:** 67 e 2 mesi; 66 anni e 7 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia bloccato;

• **2023:** 67 e 5 mesi; 66 anni e 10 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia stato bloccato sino al 2022;

• **2024:** 67 e 5 mesi; 66 anni e 10 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia stato bloccato sino al 2022;

• **2025:** 67 e 8 mesi; 67 anni e 1 mese nel caso in cui l'adeguamento sia stato bloccato sino al 2022;

• **2026:** 67 e 8 mesi; 67 anni e 1 mese nel caso in cui l'adeguamento sia stato bloccato sino al 2022;

• **2027:** 67 e 11 mesi; 67 anni e 4 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia stato bloccato sino al 2022;

• **2028:** 67 e 11 mesi; 67 anni e 4 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia stato bloccato sino al 2022;

• **2029:** 68 e 1 mese; 67 anni e 6 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia stato bloccato sino al 2022;

• **2030:** 68 e 1 mese; 67 anni e 6 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia stato bloccato sino al 2022;

• **2031:** 68 e 3 mesi; 67 anni e 8 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia stato bloccato sino al 2022;

• **2032:** 68 e 3 mesi; 67 anni e 8 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia stato bloccato sino al 2022.

Con il blocco dell'età pensionabile al 2022, in buona sostanza, ci sarebbe uno sconto complessivo sui requisiti pari a 7 mesi. Bisogna comunque considerare che gli adeguamenti automatici, dopo il 2022, potrebbero comunque variare nel caso in cui l'aspettativa di vita riscontrata dall'Istat sia differente da quella prevista.

Se si decide di utilizzare l'**Ape**, il nuovo anticipo pensionistico introdotto dalla Legge di bilancio 2017, si può anticipare la pensione di vecchiaia sino a un massimo di 3 anni e 7 mesi, se si possiedono 20 anni di contributi, con un minimo di 63 anni di età

Nel caso in cui l'Ape sia prorogata, sarà così possibile pensionarsi a **63 anni** sino al 2018, a **63 anni e 4 mesi** nel biennio 2019-2020, a **63 anni e 7 mesi** nel biennio 2021 e 2022. Nel caso in cui gli adeguamenti alla speranza di vita siano bloccati sino al 2022, l'Ape potrebbe sempre essere ottenuta a 63 anni.

Bisogna però ricordare che l'Ape comporta delle **penalizzazioni** sulla futura pensione, in quanto il trattamento è erogato grazie a un prestito bancario, che va restituito. Non subiscono penalizzazioni soltanto coloro che beneficiano dell'Ape sociale, interamente a carico dello Stato sino a 1.500 euro mensili (ma devono possedere 30 o 36 anni di contributi e appartenere a determinate categorie); inoltre, subiscono tagli minori i lavoratori in esubero, per i quali parte dell'Ape è pagata dall'azienda, e i lavoratori che possono beneficiare di una rendita integrativa anticipata.

Chi ha diritto al calcolo interamente contributivo del trattamento, può ottenere la pensione di vecchiaia ordinaria solo se la pensione supera di 1,5 volte l'assegno sociale. In caso contrario, ha diritto alla **pensione di vecchiaia** con soli **5 anni** di contributi, ma con i seguenti requisiti di età:

• nel triennio 2016-2018, **70 anni e 7 mesi**;

• nel 2019-2020, **70 anni e 11 mesi**;

• nel 2021-2022, **71 anni e 2 mesi**.

I requisiti continuano, poi, ad aumentare di **3 mesi** ogni biennio, e di **2 mesi** ogni biennio dal 2029.

Nel caso in cui i requisiti siano bloccati, gli interessati otterrebbero la pensione con 70 anni e 7 mesi di età sino al 2022: il requisito di 70 anni e 7 mesi aumenterebbe poi di **3 mesi** ogni biennio, e di **2 mesi** ogni biennio dal 2029.

La pensione anticipata, al contrario della pensione di vecchiaia, è basata solo sui contributi accantonati, e non richiede un requisito minimo d'età: la Legge di bilancio 2017 ha infatti abolito la penalizzazione pari all'**1% annuo**, per ogni anno dal 60° al 62°, e pari al **2%**, per ogni anno sotto il 60°.

Vediamo ora quanti sono gli **anni di contributi** necessari a maturare il trattamento, a seconda della data di uscita dal lavoro, per gli uomini:

• **2017:** 42 anni e 10 mesi;

• **2018:** 42 anni e 10 mesi;

• **2019:** 43 anni e 2 mesi; 42 anni e 10 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia bloccato;

• **2020:** 43 anni e 2 mesi; 42 anni e 10 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia bloccato;

Sede Nazionale Viale Ettore Franceschini, 73 - 00155 ROMA

Tel/fax 06.68891313 – e-mail adass.nazionale@libero.it – Sito Web: www.adass.it

- **2021:** 43 anni e 5 mesi; 42 anni e 10 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia bloccato;
- **2022:** 43 anni e 5 mesi; 42 anni e 10 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia bloccato;
- **2023:** 43 anni e 8 mesi; 43 anni e 1 mese nel caso in cui l'adeguamento sia bloccato sino al 2022;
- **2024:** 43 anni e 8 mesi; 43 anni e 1 mese nel caso in cui l'adeguamento sia bloccato sino al 2022;
- **2025:** 43 anni e 11 mesi; 43 anni e 4 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia bloccato sino al 2022;
- **2026:** 43 anni e 11 mesi; 43 anni e 4 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia bloccato sino al 2022;
- **2027:** 44 anni e 2 mesi; 43 anni e 7 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia bloccato sino al 2022;
- **2028:** 44 anni e 2 mesi; 43 anni e 7 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia bloccato sino al 2022;
- **2029:** 44 anni e 4 mesi; 43 anni e 9 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia bloccato sino al 2022;
- **2030:** 44 anni e 4 mesi; 43 anni e 9 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia bloccato sino al 2022;
- **2031:** 44 anni e 6 mesi; 43 anni e 11 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia bloccato sino al 2022;
- **2032:** 44 anni e 6 mesi; 43 anni e 11 mesi nel caso in cui l'adeguamento sia bloccato sino al 2022;

Anche in questo caso, dunque, il blocco degli adeguamenti alla speranza di vita prevedrebbe uno sconto complessivo di 7 mesi sui requisiti per la pensione.

I requisiti per la pensione anticipata delle donne prevedono comunque lo sconto di un anno, rispetto agli uomini: attualmente sono richiesti 41 anni e 10 mesi di contributi. Bisogna comunque considerare, come già detto in merito all'età pensionabile, che gli adeguamenti automatici potrebbero variare, al variare dell'aspettativa di vita.

Chi non possiede contributi al 31 dicembre 1995 può optare per la **pensione anticipata contributiva**: per ottenere il trattamento, nel 2017, sono sufficienti **63 anni e 7 mesi** di età, unitamente al possesso di **20 anni** di contributi, e di un assegno superiore a **2,8 volte l'assegno sociale**.

Anche per la pensione anticipata contributiva il requisito dovrebbe aumentare di 4 mesi nel 2019-2020 (63 anni e 11 mesi), poi di 3 mesi nel 2021-2022. Con il **blocco degli adeguamenti** al 2022, dunque, la riduzione rispetto agli adeguamenti automatici previsti sarebbe pari a **7 mesi** di contributi.

Il blocco degli adeguamenti automatici alla speranza di vita, in base a quanto osservato, comporta uno sconto nei requisiti per la pensione:

- pari a **4 mesi** per il biennio 2019-2020;
- pari a **7 mesi complessivi** dal biennio 2021-2022 in poi.

Questo "sconto", riferendosi agli adeguamenti automatici alla speranza di vita e non a una pensione in particolare, spetterà non solo per la pensione di vecchiaia o anticipata, ma per **tutti i trattamenti** assoggettati agli adeguamenti: pensione di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione, assegno sociale...

Proprio per questo, il presidente dell'Inps Boeri ha messo in guardia sull'enormità dei costi che questo "anticipo" comporterebbe. Dall'altra parte, però, i sindacati hanno messo in guardia sull'emergenza sociale che sarà scatenata dagli adeguamenti automatici dei requisiti.

UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Il Segretario Territoriale
Maria Teresa Esposito

LA VIGNETTA DEL MESE

ILLUSIONISMO



Alex di Gregorio 14

SENTENZE LAVORO

In questa sezione troviamo prevalentemente le sentenze che riguardano il processo del lavoro. Ogni sentenza è accompagnata da una nota di commento che evidenzia i principali aspetti tecnico-giuridici delle singole fattispecie; per ogni provvedimento vengono richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali di merito e legittimità, nonché gli eventuali progetti o disegni di legge sulla materia.

Separazione: assegno sospeso per la ex malata che può lavorare

Per la Cassazione, la donna non solo non ha diritto all'aumento del mantenimento per la malattia che non incide sulla capacità lavorativa, ma finché può lavorare l'assegno è sospeso



L'ex coniuge **non può chiedere un aumento dell'assegno per intervenuta malattia**, se questa è precedente alla separazione. Non solo. Se tale patologia non le impedisce di lavorare l'assegno è sospeso. Così ha stabilito la **Cassazione**, con la recente ordinanza n. 23322/2017 depositata il 5 ottobre (e sotto allegata), rigettando la richiesta di una donna separata per ottenere l'aumento dell'assegno.

La vicenda


La donna aveva rivendicato un aumento dell'assegno mensile in suo favore (e del figlio) da parte dell'ex marito, sulla base di una "**sindrome miofasciale**", intervenuta, a suo dire, dopo la separazione e presentando a tale scopo una copia della domanda di invalidità civile. Per i giudici di merito, invece, la donna non ha alcun diritto di chiedere un aumento, giacché "la malattia si era manifestata già prima della separazione" e la stessa domanda di invalidità era stata proposta prima dell'omologa, per cui, visto che non erano stati rilevati elementi sopravvenuti, era corretta anche la sospensione dell'assegno per la donna, almeno sino alla cessazione dell'attività lavorativa svolta. Le tesi della donna di un presunto aggravamento intervenuto successivamente alla separazione, come rilevato dalla stessa CtU, non reggono in Cassazione e gli Ermellini sposano la tesi del giudice di merito.

Assegno sospeso finché l'ex coniuge può lavorare

Posto che "per chiedere la **revisione delle condizioni della separazione personale** occorre la rappresentazione di fatti diversi o nuovi – scrivono infatti i giudici – va rilevato che la stessa parte indica passi della CtU ove si rileva che a seguito del ricovero ospedaliero è stata diagnostica alla stessa una 'predominante componente miofasciale', cosa quindi diversa dal rilevare che sia 'insorta' la malattia dopo la separazione". Inoltre, la donna avrebbe dovuto allegare e far valere nel giudizio di merito **l'incidenza della malattia sulla capacità lavorativa**, mentre come correttamente rilevato dalla corte d'appello, concludono dal palazzaccio, "la signora continua a svolgere la sua attività e per il titolo professionale che possiede potrebbe svolgere anche attività per i privati". Il ricorso è pertanto ritenuto inammissibile.

ASL SALERNO

Vi portiamo a conoscenza:



AVVISO IMPORTANTE

A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

RENDICONTO ATTIVITA' RSU OTTOBRE 2017

OTTOBRE SI PRESENTA CON LA CONVOCAZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER IL 19 E SUBITO GIA' SPOSTATA AL 24 DEL MESE PER IMPEGNI DI UNA SIGLA SINDACALE.

QUESTO MESE ABBIAMO INCONTARTO IL DIRETTORE LOMBARDO DEL DISTRETTO 70 AGROPOLI – VALLO PER ESSERE AGGIORNATI SULLO STATO DI PROGRAMMAZIONE MESSO IN CAMPO DALLO STESSO DIRETTORE PER MIGLIORARE I SERVIZI TERRITORIALI VALLESI.

IL DIRETTORE LOMBARDO HA RIFERITO CHE PER NOVEMBRE DOVREBBE RIPRENDERE L'ATTIVITA' DELLA MEDICINA DELLO SPORT CON L'ARRIVO FINALMETE DI UN NUOVO MEDICO;

INOLTRE LO STESSO LOMBARDO HA RIFERITO CHE FINALMENTE SARA' MESSO A NORMA ED IN FUNZIONE L'ASCENSORE DEL CONSULTORIO E CHE SONO PREVISTI LAVORI ANCHE AL POLIAMBULATORIO.

NOI ABBIAMO EVIDENZIATO ANCORA UNA VOLTA LO STATO PREOCCUPANTE IN CUI VERSANO I SERVIZI TERRITORIALI VALLESI, MA E' STATO CHIESTO UN ALTRO PO' DI TEMPO PER CERCARE DI MIGLIORARE TALI SERVIZI ED ABBIAMO PRESO APPUNTAMENTO CON IL DIRETTORE PER DICEMBRE.

INTANTO ABBIAMO SAPUTO CHE UNA COMMISSIONE INVIATA DALLA SEDE CENTRALE DI SALERNO HA FATTO VISITA AI CONSULTORI DI OMIGNANO E DI VALLO DELLA LUCANIA CHE HA CONSTATATO LO STATO OBSOLETO DI ARREDI E SUPPELLETTILI DA SOSTITUIRE.

Il Segretario Territoriale

Maria Teresa F.posito



ADERISCI ALLA:
FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI

Per ulteriori chiarimenti o informazioni contattare il dirigente sindacale di riferimento presso la nostra Azienda Sanitaria Locale – Salerno o la :

SEGRETERIA DI VALLO DELLA LUCANIA

Esposito Maria Teresa tel. 3334614880

Moscatiello Loredana (P.O. Vallo)
Castaldo Carmen (P.O. Sapri)
Adinolfi Antonio (D.S. Cava de' Tirreni)
Brunetti Mimmo (D.S. 70 Vallo - Agropoli)
Ronca Roberto (P.O. Vallo) - 3398366787

Grasso Concetta (U.O.S.M. Vallo)
Mazzali Giuseppe (D.S. 72 Sala C. - Polla)